Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 59

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 12 marzo 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vèggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in : Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

1955

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1954, n. 1440.

Modificazione dell'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione è sostituito dal seguente:

« Il vettore che non sia soddisfatto del nolo determinato dalla Direzione generale della emigrazione ha facoltà di ricorrere ad una Commissione speciale così costituita di volta in volta: presidente, un presidente di sezione della Corte di cassazione, designato dal Primo presidente della Corte medesima; membri: un esperto in materia di emigrazione, non appartenente alla Amministrazione dello Stato, scelto dal Primo presidente della Corte di cassazione entro una terna di nomi proposta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; un componente del Consiglio superiore della marina mercantile che non sia rappresentante degli armatori, designato dal Presidente del Consiglio stesso. Due funzionari di grado non inferiore al 6°, uno della Direzione generale dell'emigrazione ed uno del Ministero della marina mercantile interverranno nella Commissione come esperti senza diritto di voto. Fungeranno

da segretari un funzionario del Ministero della marina mercantile ed uno della Direzione generale dell'emigrazione di grado non superiore al 9° ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1954, n. **1441.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo, in località Appezzano del comune di Loro Piceno (Macerata).

N. 1441. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo, in località Appezzano del comune di Loro Piceno (Macerata), e la medesima viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta da Damaso Agostini, consistente in alcuni immobili.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 37. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1954, n. **1442.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Gesù Cristo Re, in Trento.

N. 1442. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 19 marzo 1953, integrato con postille in data 19 luglio stesso anno e 26 febbraio 1954 e con dichiarazione 19 luglio 1953, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Cristo Re, in Trento, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 10. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1954, n. **1443.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in frazione Ciciano del comune di Chiusdino (Siena).

N. 1443. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in frazione Ciciano del comune di Chiusdino (Siena) e la Chiesa parrocchiale anzidetta viene autorizzata ad acquistare alcuni immobili situati in Ciciano del comune di Chiusdino (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 22. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1954, n. **1444.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Vicaria di San Nicolò V. C., in frazione Maiaso del comune di Enemonzo (Udine).

N. 1444. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 24 settembre 1952, integrato con postilla in data 24 luglio 1953, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria di San Nicolò V. C., in frazione Maiaso del comune di Enemonzo (Udine) e il beneficio della parrocchia e la Chiesa parrocchiale vengono autorizzati ad accettare una donazione consistente in alcuni immobili, situati in Enemonzo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 15. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. **1445.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in Montefiascone (Viterbo).

N. 1445. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in Montefiascone (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 47. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. **1446.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana « Istituto San Giovanni Bosco delle Figlie di Maria Ausiliatrice », con sede in Aosta.

N. 1446. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa salesiana « Istituto San Giovanni Bosco delle Figlie di Maria Ausiliatrice », con sede in Aosta.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 48. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. **1447.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, in piazza Vescovio del comune di Roma.

N. 1447. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 13 luglio 1950, integrato con altro decreto 14 luglio 1950 e con dichiarazione 8 giugno 1954, relativo alla erezione della parrocchia dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, in piazza Vescovio del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 21. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1448.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa vicariale «Madonna di Briano», in Villa di Briano (Caserta).

N. 1448. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa vicariale « Madonna di Briano », in Villa di Briano (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 46. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1449.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di San Giacomo dei Militari, in Palermo, dalla Chiesa omonima nella Chiesa di Sant'Isidoro agricola.

N. 1449. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 5 maggio 1933, integrato con postilla 8 maggio 1954, relativo al trasferimento della sede della parrocchia di San Giacomo dei Militari, in Palermo, dalla Chiesa omonima nella Chiesa di San Isidoro agricola, nella medesima città.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 23. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1450.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della statale Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « T. Catullo » di Belluno ad accettare una donazione.

N. 1450. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della statale Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « T. Catullo » di Belluno viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali di L. 100.000, in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato « Ex allievi della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale T. Catullo » di Belluno.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 39. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1955, n. 59.

Modificazione dell'art. 4 del decreto Presidenziale 12 novembre 1952, n. 4471, concernente il regolamento dell'esame di concorso per le promozioni al grado 6° dei funzionari della carriera diplomatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 13 febbraio 1952, n. 106;
Visto il decreto Presidenziale 12 novembre 1952, numero 4471;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 4 del decreto Presidenziale 12 novembre 1952, n. 4471, è modificato come segue:

« La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore al 3°, ed è composta di un consigliere di Stato, del direttore generale del personale del Ministero degli affari esteri, o, in sua vece, di un funzionario della stessa Direzione generale di grado non inferiore al 5°, e di quattro funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore al 5°.

Segretario della Commissione è un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore al 6° ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 87. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1955, n. 60.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato riservato all'insegnamento della clinica ortopedica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bari il 28 giugno 1954, nonchè l'atto aggiuntivo alla medesima in data 30 luglio 1954, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti, il posto di

cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

Ad integrazione dell'art. 7 della convenzione, si dispone che la garanzia da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo delle obbligazioni assunte dal finanziatore sig. Romeo Dubbini di Augusto deve sussistere, per quanto attiene all'eventuale integrazione del contributo di L. 1.800.000 (un milioneottocentomila), non già fino al limite del 20 % del contributo stesso, bensì per qualsiasi importo di cui quest'ultimo debba essere maggiorato durante la validità della convenzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1955

EINAUDI

ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 88. — CARLOMAGNO

N. 116 di repertorio

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di clinica ortopedica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari.

L'anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno 28 del mese di giugno, nella sala del Rettorato dell'Università di Bari, innanzi a me dott. Giuseppe Jorio, direttore amministrativo della Università, funzionario delegato ai contratti, con decreto rettorale dell'8 marzo 1952, sono comparsi personalmente i signori:

1) On. prof. Vincenzo Ricchioni, nella sua qualità di rettore della Università degli studi di Bari;

2) Dubbini Romeo di Augusto, di anni 54, residente in Padova, via Vicenza n. 20;

3) De Besi nobile avv. Andrea fu Alessio, nella qualità di presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, residente in Padova, presso la sede dell'Istituto.

I presenti, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciano ai testi.

Premesso:

che lo statuto della Università degli studi di Bari, nell'ordinamento didattico per la Facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di clinica ortopedica e che ragioni di contingente opportunità rendono necessaria l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

che il sig. Dubbini Romeo, predetto, è venuto nella determinazione di assumere l'onere del funzionamento di un posto di professore di ruolo per la cattedra di clinica ortopedica presso la Facoltà di medicina e chirurgia nella Università degli studi di Bari;

che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, nella persona del suo presidente sig. De Besi, predetto, dichiara di prestare la sua garanzia, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 11 giugno 1954;

che la Facoltà di medicina e chirurgia, con deliberazione del 24 febbraio 1954, ha espresso il proprio parere favorevole per l'istituzione di una cattedra convenzionata per la clinica ortopedica;

che il Consiglio di amministrazione della Università, con deliberazione del 3 aprile 1954, ha accettato, con il più vivo compiacimento l'istituzione della cattedra predetta, approvando lo schema della convenzione relativa.

Tutto ciò premesso, detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Bari sarà istituita, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo per la cattedra di clinica ortopedica.

Art. 2.

Il sig. Dubbini Romeo si assume l'obbligo di corrispondere annualmente, entro il mese di novembre, all'Università degli studi di Bari per il finanziamento del posto di professore di ruolo di clinica ortopedica, di cui all'art. 1, della presente convenzione, la somma di L. 1.800.000 (lire unmilioneottocentomila) per la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo che sarà titolare della cattedra stessa.

Art. 3.

L'Università degli studi di Bari si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopraindicate:

a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuto dallo Stato al titolare dell'insegnamento di clinica ortopedica che verrà assunto all'istituendo posto di ruolo, compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) a destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato delle somme per i titoli di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 4.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposto dallo Stato, la somma di L. 1.800.000, risultasse inferiore a quella che l'Università di Bari è tenuta a versare allo Stato ai sensi del precedente art. 3, lettera *a*) di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra di clinica ortopedica, il signor Dubbini Romeo verserà annualmente all'Università medesima la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che l'inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della convenzione ed il posto di ruolo di cui si tratta sarà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 5.

Qualora, per il verificarsi delle condizioni previste nel precedente art. 4, il posto di ruolo dovesse venire soppresso, il sig. Dubbini si impegna a corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di quiescenza che potesse spettare al titolare del posto stesso, in dipendenza della durata del servizio svolto come titolare della cattedra in oggetto.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di dieci anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Università di Bari del professore di ruolo di clinica ortopedica e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, almeno un anno prima della sua scadenza, sempre che, in tal caso, il donatore costituisca tempestivamente le ulteriori necessarie garanzie.

Art. 7.

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si rende garante di tutte le obbligazioni come sopra assunte con la presente convenzione dal sig. Dubbini Romeo verso l'Università degli studi di Bari, nel senso che essa Cassa si sostituirà al sig. Dubbini qualora egli comunque non ottemperasse ai pagamenti come sopra previsti e ciò su semplice richiesta dell'Università stessa. La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo precisa, peraltro, che la garanzia per l'eventuale aumento di cui all'art. 4 della presente convenzione è fissata entro i limiti del 20 % della somma prevista dall'art. 2.

Art. 8.

Resta inteso che l'Università degli studi di Bari non dovrà, per la presente convenzione, sopportare alcun onere finanziario. Se, per qualsiasi motivo, venissero meno i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi dovrà intendersi senza altro soppresso.

Qualora lo Stato assuma a proprio carico l'onere della cattedra di clinica ortopedica, l'impegno si intenderà decaduto.

Art. 9.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Bari, sarà registrata in esenzione di tassa di bollo e di registro, a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e viene redatta in numero di due esemplari, di cui uno per la registrazione.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto io ufficiale rogante ricevo il presente atto, di cui ho dato lettura alle parti contraenti; queste, da me interpellate, lo approvano in ogni sua parte e con me lo sottoscrivono.

Prof. VINCENZO RICCHIONI — DUBBINI ROMEO — ANDREA DE BESI — GIUSEPPE JORIO

Registrato a Bari addì 5 luglio 1954, n. 185, Mod. I. Vol. 238. Esatte lire (Gratis).

Il direttore: TROMBETTI

Atto aggiuntivo alla convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di clinica ortopedica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari, stipulata in Bari il 28 giugno 1954.

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno 30 del mese di luglio, nella sala del Rettorato dell'Università di Bari, innanzi a me dott. Giuseppe Jorio, direttore amministrativo dell'Università, funzionario delegato ai contratti, con decreto rettorale dell'8 marzo 1952, sono comparsi personalmente i signori:

1) On. prof. Vincenzo Ricchioni, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Bari;

2) Dubbini Romeo di Augusto, di anni 54, residente in Padova, via Vicenza n. 20;

3) De Besi nobile avv. Andrea fu Alessio, nella qualità di presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, residente in Padova, presso la sede dell'Istituto.

I presenti, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciano ai testi.

Premesso:

che il giorno 28 giugno 1954 presso l'Università degli studi di Bari, è stata stipulata, con atto registrato il 5 luglio 1954, n. 185, mod. 1, vol. 238, la convenzione con la quale il sig. Dubbini Romeo si è impegnato, con la garanzia fornita dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, a corrispondere annualmente e per la durata di dieci anni, il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di clinica ortopedica presso la Facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Considerato:

che si rende indispensabile procedere ad un chiarimento della dizione trattamento di quiescenza » riportata nell'articolo 5 della convenzione predetta, ad evitare qualsiasi dubbio o perplessità circa l'interpretazione da darsi a tale dizione;

tutto ciò premesso e considerato, il sig. Dubbini Romeo, con l'assenso della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, rappresentata dal nobile avv. Andrea de Besi, predetto, dichiara che la dizione « trattamento di quiescenza » deve interpretarsi nel senso di « trattamento di cessazione dal servizio ».

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Bari, sarà registrato in esenzione di tassa di bollo e di registro, a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e viene redatto in numero di due esemplari di cui uno per la registrazione.

Richiesto io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti intervenute; queste da me interpellate, lo approvano in ogni sua parte e con me lo sottoscrivono.

DUBBINI ROMEO — ANDREA DE BESI nel nome prof. VINCENZO RICCHIONI — GIUSEPPE JORIO

Registrato a Bari addì 5 agosto 1954, n. 1120, mod. 1, vol. 239. Esatte lire.

Il direttore: TROMBETTI

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1955.

Nomina del liquidatore e del Comitato di vigilanza dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, con il quale fu istituita l'Azienda Carboni Italiani (A Ca.I.);

Visto il decreto Presidenziale 4 novembre 1953, con il quale il dott. Vincenzo Landi è stato nominato commissario straordinario dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) successivamente confermato nell'incarico con decreti Presidenziali 29 maggio 1954 e 27 novembre 1954;

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1954, n. 1178, concernente la soppressione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) e la riorganizzazione delle imprese controllate;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri del tesoro e delle finanze, rispettivamente, con note n. 303/100277 del 5 gennaio 1955, e n. 170018 del 7 gennaio 1955;

Vista la nota n. 4928/G/A in data dell'11 gennaio 1955 della Regione sarda;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Lauro Laurenti è nominato liquidatore dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

Art. 2.

A decorrere dall'8 gennaio 1955 cessano i poteri del commissario straordinario dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.), nominato con decreto Presidenziale 4 novembre 1953, nelle premesse citato.

Art. 3.

A far parte del Comitato di vigilanza sulle operazioni di liquidazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.), sono chiamati i signori:

Del Prete dott. Ettore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Turchini rag. Alfredo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Lomonaco dott. Alfonso, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Aresti rag. Angelo, in rappresentanza della Regione sarda.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1955

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1955
Registro n. 9, foglio n. 152

(1208)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Ramacca (Catania).

Con decreto commissariale n. 370.24005.21/16.60214, in data 4 febbraio 1955, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Ramacca (Catania), di un'area edificatoria della superficie di mq. 2328,24, sita in Ramacca, piazza Felice Cavallotti, indicata nel catasto comunale alla partita speciale « Strade pubbliche », foglio n. 140, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(1088)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di medicina del lavoro, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1221)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione in Carsoli (L'Aquila)

Con decreto Ministeriale 4 marzo 1955, n. 811, sono state approvate con il rigetto delle previsioni di cui al decreto medesimo le varianti al piano di ricostruzione di Carsoli vistate in una planimetria in scala 1:1000.

Il termine per l'attuazione di dette varianti è stato stabilito fino alla formale approvazione del piano regolatore.

(1192)

Approvazione del piano di ricostruzione di Ausonia

Con decreto Ministeriale 4 marzo 1955, n. 809, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con una prescrizione, il piano di ricostruzione di Ausonia, vistato in due planimetrie in scala 1:1000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(1191)

Approvazione del piano di ricostruzione della frazione Vianino in comune di Varano de' Melegari

Con decreto Ministeriale 28 febbraio 1955, n. 761, è stato approvato il piano di ricostruzione della frazione Vianino in comune di Varano de' Melegari, vistato in due planimetrie in scala 1:1000, e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(1031)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Crotone.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 2 marzo 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 608, sita sulla spiaggia di Crotone, riportata in catasto al foglio di mappa n. 35, particella n. 1, del comune di Crotone.

(1196)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	637,25	145,75
» Firenze	624,91	634 —	145,60
» Genova	624,94	637,50	145,75
» Milano	624,94	636,25	145,75
» Napoli	624,90	635,50	145,75
» Palermo	624,93	636,75	145,76
» Roma	624,93	636,80	145,76
» Torino	624,85	634 —	145,70
» Trieste	624,93	—	145,70
» Venezia	624,93	636,50	145,75

Media dei titoli dell'11 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,10
Id. 3,50 % 1902	60,60
Id. 5 % 1935	93,025
Redimibile 3,50 % 1934	8[illegible],025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90 —
Id. 5 % 1936	92,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'11 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 *settembre* 1949, *n.* 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,93
1 dollaro canadese	»	63[illegible],52
1 franco svizzero	»	145,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,82

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania.	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa agricola industriale, con sede in Rosara di Codevigo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa agricola industriale, con sede in Rosara di Codevigo, costituita con atto in data 8 gennaio 1949, dell'avv. Aldo Alessandrini, notaio in Padova, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(1035)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa autisti ed affini, con sede in Cesenatico

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa autisti ed affini, con sede in Cesenatico, costituita con atto in data 12 ottobre 1935, per notaio Pelosi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(1037)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo « La Rinascita », con sede in Pitigliano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa di consumo « La Rinascita », con sede in Pitigliano, costituita con atto in data 30 novembre 1944, a rogito avv. Bruscalupi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina del liquidatore.

(1038)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « Filippo Corridoni », con sede in Capalbio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 febbraio 1955, la Società cooperativa « Filippo Corridoni », con sede in Capalbio, costituita con atto in data 31 marzo 1931 a rogito Ugazi, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(1083)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « Indipendenti », con sede in Lecce

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa di lavoro per costruzioni edili, stradali, di bonifica ed affini « Indipendenti », con sede in Lecce, costituita con atto in data 30 novembre 1950, per notaio dott. Rocco Mancuso, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore.

(1084)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Concordia Sagittaria.

Con decreto 15 gennaio 1955, n. 1963, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica del consorzio Bandoquerelle-Palù Grande, riportata in catasto di Concordia Sagittaria (Venezia), distinta col mappale 1/b, foglio XII.

(1058)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 1955 (registro n. 2, foglio n. 363 Agricoltura), è stata determinata in L. 15.888.613 (lire quindicimilioniottocentottantottomilaseicentotredici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Tarsia (Cosenza) della superficie di ettari 198.45.00, espropriati nei confronti della ditta CAMPAGNA Carlo fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1428, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 2)

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 15.885.000 (lire quindicimilioniottocentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 1955 (registro n. 2, foglio n. 364 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.268.071 (lire cinquemilioniduecentosessantottomilasettantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Santa Severina (Catanzaro) della superficie di ettari 86.59.40, espropriati nei confronti della ditta PREVER Viola fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto Presidenziale 22 settembre 1950, n. 764, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.265.000 (lire cinquemilioniduecentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1, della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1197)

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti in data 17 febbraio 1955 (registro n. 3, foglio n. 145 Agricoltura), è stata determinata in L. 41.449.372 (lire quarantunomilioniquattrocentoquarantanovemilatrecentosettantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Roma (Roma) della superficie di ettari 332.51.80, espropriati nei confronti della ditta BALSI Agostino fu Matteo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 816, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 163 del 16 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 41.445.000 (lire quarantunomilioniquattrocentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1199)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente e di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Catania e Messina al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto in data 10 febbraio 1953, n. 20420.2, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Catania e Messina al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Catania, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Alberto Novello, nominato prefetto e trasferito ad altra sede, ed il medico provinciale dott. Pietro Rossi, trasferito ad altra sede rispettivamente nella qualità di presidente e componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Alberto Novello e del dott. Pietro Rossi, sono nominati rispettivamente presidente e componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Catania e Messina al 30 novembre 1951, il vice prefetto dott. Francesco Puglisi, ed il medico provinciale dott. Mario Scuderi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1046)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Calabria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 340.3/12928 del 16 dicembre 1953, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Calabria;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Calabria, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Francesco Porfidia, trasferito ad altra sede nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Porfidia, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente, presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Reggio Calabria il vice prefetto dott. Alessandro Gustapane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1047)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza per l'anno 1955

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 marzo 1953, n. 188, con la quale sono state dettate disposizioni sugli esami di abilitazione alla libera docenza;

Veduta la legge 11 giugno 1954, n. 357;

Veduta la legge 5 gennaio 1955, n. 11;

Vedute le deliberazioni adottate dalla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 26 marzo 1953, n. 188, in ordine alle discipline non previste dall'ordinamento didattico;

Sentita la medesima Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione in ordine alle discipline previste dall'ordinamento didattico, da includere nell'ordinanza relativa alla sessione di esami ed in ordine al numero massimo di abilitazioni da concedere, sia per le discipline stesse, sia per quelle di cui al precedente comma;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Dispone:

Art. 1.

Discipline - Numero delle abilitazioni

E' indetta la sessione dell'anno 1955 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore.

Nell'elenco unito alla presente ordinanza (allegato *A*) sono indicate le discipline previste dal vigente ordinamento didattico delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, e quelle non previste dall'ordinamento stesso, in relazione alle quali sono indetti gli esami di abilitazione.

Per ciascuna disciplina è altresì indicato, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 26 marzo 1953, n. 188, il numero massimo di abilitazioni che possono concedersi nella presente sessione.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Coloro che intendano sostenere gli esami per l'abilitazione nelle discipline di cui al 2° comma del precedente articolo, sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. I. Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il termine indicato dal successivo art. 7.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 200 deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina): il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti della presente ordinanza.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

3) in quale Comune sia iscritto nelle liste elettorali o, in caso contrario, indicare per quali motivi non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Art. 3.

Documenti - Tassa

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) diploma di laurea o certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una Università od un Istituto d'istruzione superiore italiano, da almeno cinque anni rispetto alla scadenza del termine di cui all'art. 7 della presente ordinanza e, cioè, prima del 17 maggio 1950. Potranno, tuttavia, esser ammessi agli esami, a giudizio della Commissione esaminatrice, anche i candidati che:

a) abbiano conseguito la laurea dopo il 16 maggio 1950;

b) siano sforniti di laurea, purchè in tal caso abbiano compiuto o compiranno il trentesimo anno di età entro il 16 maggio 1955;

2) ricevuta modello 72-*A*, rilasciata da un procuratore del registro, comprovante il pagamento della tassa di L. 10.000 (lire diecimila) (art. 5 legge 26 marzo 1953, n. 188);

3) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse;

4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti o titoli che si presentano.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al presente bando (allegato *B*).

Art. 4.

Ammissione di stranieri: domanda

Ai sensi della legge 5 gennaio 1955, n. 11, potranno essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza anche gli stranieri che, se riconosciuti idonei dalle rispettive Commissioni giudicatrici, otterranno l'abilitazione indipendentemente dal numero massimo delle docenze da conferire per ciascuna disciplina.

Gli stranieri che intendano sostenere gli esami per le discipline indicate nell'elenco unito alla presente ordinanza (allegato *A*) sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione superiore - Div. I. Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il termine indicato dal successivo art. 7.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami.

Nella domanda, dovranno, inoltre, indicarsi, con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, scritta a macchina): il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza del candidato ed il preciso recapito, in Italia, che il candidato elegge agli effetti della presente ordinanza. Tutte le comunicazioni al candidato verranno effettuate dal Ministero al recapito in Italia indicato dal candidato stesso nella domanda. Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di quale cittadinanza sia in possesso od, eventualmente, se sia apolide;

2) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, indicare quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio dello Stato ove il candidato risieda, ovvero da un notaio della Repubblica Italiana nel caso che il candidato risieda in Italia. La firma del notaio straniero dovrà essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio appartiene; la firma di tale autorità dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare italiana; la firma dell'autorità consolare italiana dovrà essere — a sua volta — legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano, Ufficio legalizzazioni, piazza dei Crociferi n. 54, Roma.

Art. 5.

Ammissioni di stranieri: documenti, tassa

Le domande dei candidati stranieri dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma di laurea o certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea presso una Università od Istituto di istruzione superiore italiano.

Potranno essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur avendo conseguito la laurea presso Università od Istituti d'istruzione superiori stranieri, abbiano successivamente conseguito presso Università od Istituti superiori d'istruzione italiani un diploma di specializzazione o perfezionamento.

Potranno, infine, essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur non essendo in possesso di laurea o diploma di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso Università od Istituti di istruzione superiore italiani, siano in possesso di titolo straniero, equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani. Tale eventuale equiparazione, valida ai soli effetti dell'ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza, è stabilita dal Ministero, tenuto conto del trattamento di reciprocità.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere legalizzato dalle autorità consolari italiane: la firma dell'autorità consolare dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri;

2) la ricevuta del pagamento della tassa di cui all'articolo 3, n. 2) della presente ordinanza;

3) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse;

4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel proprio interesse, al modello di domanda unito al presente bando (allegato *C*).

Art. 6.

Partecipazione ad esami per più discipline

Coloro che intendano partecipare agli esami per più discipline, debbono presentare domande separate: una soltanto dovrà essere documentata in modo completo. Nelle altre si potrà fare riferimento ai documenti uniti alla prima domanda.

Per ciascuna domanda dovrà effettuarsi il versamento della tassa di L. 10.000 (lire diecimila) allegandovi la relativa ricevuta rilasciata dall'Ufficio del registro.

Fuori del caso previsto dal presente articolo, non è ammesso riferimento a domande presentate per altri scopi, anche se prodotte presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande, corredate dei documenti richiesti, dovranno pervenire, con raccomandata, a questo Ministero - Direzione generale istruzione superiore, Divisione I - entro il 16 maggio 1955.

Non sarà dato corso alle domande che pervengano al Ministero oltre il detto termine, ovvero che non siano corredate del diploma o certificato di laurea e della ricevuta attestante il versamento della tassa di L. 10.000 (lire diecimila).

I candidati cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea dopo il 17 maggio 1950 o che siano sprovvisti di laurea, dovranno farne esplicita menzione nella domanda.

Art. 8.

Pubblicazioni: termine per l'invio al Ministero ed ai commissari

Entro il successivo termine, che sarà reso noto mediante un'ulteriore ordinanza, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i candidati sono tenuti a far pervenire a ciascun componente la Commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni che riterranno di presentare, insieme con un elenco delle pubblicazioni stesse ed un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica.

Entro lo stesso termine di cui alla predetta ordinanza, i candidati dovranno far pervenire al Ministero un'altra serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del *curriculum*.

E' consentita la presentazione dei soli lavori pubblicati.

Presso il Ministero dovranno essere depositati le pubblicazioni in copia unica, i disegni e progetti.

Per la tempestività dell'inoltro, si terrà conto unicamente delle pubblicazioni pervenute al Ministero.

Qualora le pubblicazioni non pervengano al Ministero entro il termine prescritto, il candidato sarà considerato rinunziante agli esami.

Art. 9.

Commissioni - Prove d'esame

Il giudizio di merito sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una Commissione composta di tre professori della materia o di materia affine (od, in mancanza, di cultori della materia), nominata ai sensi dell'art. 3 della

legge 26 marzo 1953, n. 188. Della composizione delle Commissioni sarà data pubblicazione con l'ordinanza di cui al precedente articolo.

La Commissione decide preliminarmente circa l'ammissibilità dei candidati forniti di laurea conseguita da meno di cinque anni e dei candidati ultra trentenni che siano sforniti di laurea.

La Commissione ha, altresì, facoltà di non ammettere alla conferenza, di cui al seguente comma, i candidati i cui titoli essa giudichi tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione.

I candidati ammessi alle ulteriori prove sono tenuti a sostenere una conferenza sui titoli, e prove didattiche ed eventualmente sperimentali e scritte, secondo modalità determinate dalla Commissione.

Tutte le prove (eccettuate quelle scritte, ove la Commissione ritenga di far luogo alle prove stesse) sono pubbliche. Il tema per la prova didattica deve essere assegnato almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento della prova stessa.

La Commissione può, tuttavia, dispensare dalle prove didattiche quei candidati la cui attitudine essa giudichi già indubbiamente accertata.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Le Commissioni possono riunirsi in adunanza preliminare al fine di stabilire quali candidati ammettere alle prove: in tal caso, ai candidati che la Commissione avrà ammesso alle prove, sarà data individualmente notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, indirizzato al recapito indicato nella domanda, del giorno e dell'ora in cui sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove medesime.

Ove, invece, la Commissione non si riunisca preliminarmente per stabilire quali candidati ammettere alle prove, a tutti i candidati che abbiano inoltrato, nei termini e modalità previste negli articoli precedenti, domanda e pubblicazioni, verrà data notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, del giorno e dell'ora della prima riunione della Commissione giudicatrice. I candidati sono tenuti a presentarsi per il giorno e l'ora indicata per sostenere, eventualmente, le prove, nel caso la Commissione decida di ammetterli alle prove stesse.

Art. 10.

Relazione della Commissione

Terminate le operazioni d'esame, la Commissione concreta, in una motivata relazione conclusiva, il suo giudizio sul valore scientifico e sull'attitudine didattica di ciascun candidato esaminato, procedendo, altresì, alla formazione della graduatoria di merito entro il numero massimo previsto, per la disciplina, dall'elenco unito alla presente ordinanza (allegato *A*).

Ai fini del numero massimo, anzidetto, non sarà tenuto conto dei candidati cittadini italiani, idonei, che siano già in possesso di abilitazione alla libera docenza in altra disciplina: tali candidati conseguono l'abilitazione « fuori numero », ai sensi dell'art. 1 della legge 11 giugno 1954, n. 357.

Ai fini del numero massimo non sarà tenuto conto, inoltre, degli stranieri idonei: tali candidati, ai sensi della legge 5 gennaio 1955, n. 11, conseguono l'abilitazione indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina.

La relazione della Commissione è pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei candidati proposti per l'abilitazione

I candidati, cittadini italiani, che siano proposti per il conferimento dell'abilitazione, riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni 30 dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione superiore, Divisione I - i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Art. 12.

Documenti di rito: modalità, legalizzazioni

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e devono essere legalizzati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella della presente ordinanza.

I candidati che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), purchè comprovino tale loro qualità presentando una attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, e da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) non vengono restituiti.

Coloro che partecipino agli esami per più discipline e vengano per più discipline proposti per l'abilitazione, sono tenuti a presentare una sola copia dei certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente articolo.

Art. 13.

Presentazione di documenti da parte dei candidati stranieri proposti per l'abilitazione

Nei termini e con le modalità previste dall'art. 11 della presente ordinanza, gli stranieri proposti per il conferimento dell'abilitazione dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione superiore, Divisione I - i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino; qualora apolide, l'interessato dovrà far pervenire un atto notorio dal quale risulti tale suo stato;

3) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Nel caso che il candidato straniero risieda in Italia, oltre al certificato anzidetto, dovrà presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano.

Se apolide, il candidato dovrà presentare il certificato generale del casellario giudiziario nel caso risieda in Italia, ovvero, nel caso risieda all'estero, certificato equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove abbia abituale residenza.

I certificati dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, se rilasciati dai competenti uffici della Repubblica Italiana. Se rilasciati, invece, dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e dovranno, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. La firma dell'autorità consolare italiana dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri - Ufficio legalizzazioni, piazza dei Crociferi n. 54, Roma.

Art. 14.

Conferimento dell'abilitazione

L'abilitazione è conferita, con decreto del Ministro, ai candidati graduati entro il numero massimo previsto, per ciascuna disciplina, dall'elenco unito alla presente ordinanza (allegato *A*), ed, indipendentemente da tale numero, ai candidati idonei già in possesso di altra abilitazione, ed ai candidati, idonei, stranieri. Il numero massimo previsto per ciascuna disciplina non potrà essere superato in nessun altro caso.

Della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, i rettori delle Università e i direttori degli Istituti d'istruzione superiore, cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno.

Roma, addì 21 febbraio 1955

Il Ministro: ERMINI

ALLEGATO *A*

DISCIPLINE - NUMERO MASSIMO DI ABILITAZIONI

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
A)	
1. Demografia	1
2. Diritto amministrativo	3
3. Diritto civile	5
4. Diritto commerciale	5
5. Diritto costituzionale	3
6. Diritto del lavoro	2
7. Diritto della navigazione	1
8. Diritto ecclesiastico	2
9. Diritto industriale	1
10. Diritto internazionale	2
11. Diritto penale	4
12. Diritto processuale civile	1
13. Diritto romano	3
14. Istituzioni di diritto pubblico	1
15. Politica economica e finanziaria	3
16. Scienza delle finanze e diritto finanziario	3
17. Sociologia	1
18. Statistica	3
19. Statistica economica	1
20. Storia del diritto italiano	3
21. Storia del diritto romano	1
22. Storia delle dottrine economiche	1
23. Diritto della previdenza sociale	1
B)	
1. Economia dei trasporti	2
2. Economia e politica agraria	3
3. Economia politica	3
4. Geografia economica	2
5. Matematica finanziaria	2
6. Merceologia	3
7. Ragioneria generale ed applicata	3
8. Storia economica	3
9. Tecnica bancaria e professionale	2
10. Diritto tributario	2
C)	
1. Archeologia cristiana	1
2. Archeologia e storia dell'arte greca e romana	4
3. Estetica	2
4. Etnografia	1
5. Etnologia	1
6. Filologia bizantina	1
7. Filologia greco-latina	1
8. Filologia romanza	2
9. Filologia slava	1
10. Filosofia della religione	1
11. Filosofia morale	3
12. Filosofia teoretica	8
13. Geografia	2
14. Glottologia	2
15. Grammatica greca e latina	2
16. Letteratura cristiana antica	1
17. Letteratura delle tradizioni popolari	2
18. Letteratura greca	3
19. Letteratura italiana	12
20. Letteratura latina	5
21. Lingua e letteratura araba	1
22. Lingua e letteratura francese	4
23. Lingua e letteratura inglese	4
24. Lingua e letteratura portoghese	1
25. Lingua e letteratura russa	1
26. Lingua e letteratura spagnola	2
27. Lingua e letteratura tedesca	2
28. Paleografia e diplomatica	2
29. Papirologia	1
30. Pedagogia	4
31. Storia del Cristianesimo	2
32. Storia della filosofia	6
33. Storia della filosofia antica	1
34. Storia della filosofia medioevale	2
35. Storia dell'arte medioevale e moderna	4
36. Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea	4
37. Storia della letteratura latina medioevale	1
38. Storia della lingua italiana	2
39. Storia delle religioni	2
40. Storia del Risorgimento	4
41. Storia greca	2
42. Storia greca e romana	2
43. Storia medioevale	4
44. Storia moderna	4
45. Storia romana	4
46. Filosofia della scienza	1
47. Filosofia della storia	1
48. Lingue e letterature scandinave	1
49 Dialettologia italiana	1
50. Paleografia musicale	1
51. Storia delle arti decorative del manoscritto e del libro	1
D)	
1. Anatomia chirurgica e corso di operazioni	10
2. Anatomia e istologia patologica	20
3. Anatomia umana normale	12
4. Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze	6
5. Chimica biologica	12
6. Clinica chirurgica generale e terapia chirugica	20
7. Clinica delle malattie nervose e mentali	20
8. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali	6
9. Clinica dermosifilopatica	15
10. Clinica medica generale e terapia medica	20
11. Clinica oculistica	15
12. Clinica odontoiatrica	10
13. Clinica ortopedica	15
14. Clinica ostetrica e ginecologica	20
15. Clinica otorinolaringoiatrica	15
16. Clinica pediatrica	20
17. Farmacologia	12
18. Fisiologia umana	12
19. Idrologia medica	6
20. Igiene	12
21. Istologia ed embriologia generale	10
22. Malattie infettive	10
23. Medicina del lavoro	8
24. Medicina legale e delle assicurazioni	12
25. Microbiologia	12
26. Parassitologia	6
27. Patologia generale	12
28. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	30
29. Patologia speciale medica e metodologia clinica	30
30. Psicologia	6
31. Puericoltura	8
32. Radiologia	14
33. Scienza dell'alimentazione	3
34. Semeiotica medica	18
35. Storia della medicina	3
36. Statistica sanitaria	3
37. Tisiologia	12
38. Urologia	10
39. Neurochirurgia	6
40. Anestesiologia	12
41. Cardiologia	1
42. Chemioterapia	2
43. Chimica e microscopia clinica	5
44. Chirurgia plastica	4
45. Chirurgia toracica	6
46. Clinica chirurgica pediatrica	8
47. Ematologia	3
48. Foniatria	2
49. Medicina sociale	4
50. Neuropsichiatria infantile	4
51. Ottica fisiologica	3
52. Psicologia dell'età evolutiva	4
E)	
1. Analisi matematica, algebrica ed infinitesimale	5
2. Anatomia comparata	6
3. Antropologia	2
4. Astronomia	2

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
5. Botanica	6
6. Biologia generale	5
7. Calcoli numerici e grafici	2
8. Chimica analitica	4
9. Chimica applicata	4
10. Chimica fisica	4
11. Chimica generale ed inorganica	6
12. Chimica industriale	2
13. Chimica organica	8
14. Chimica organica e industriale	1
15. Elettrochimica	1
16. Fisica sperimentale	3
17. Fisica superiore	3
18. Fisica teorica	2
19. Fisica terrestre	2
20 Fisiologia generale	6
21. Genetica	2
22. Geochimica	2
23. Geografia fisica	3
24. Geologia	3
25. Geologia applicata	2
26. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno	5
27. Idrobiologia e pescicoltura	1
28. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno	4
29 Mineralogia	4
30 Onde elettromagnetiche	1
31 Ottica	2
32 Paleontologia	2
33. Petrografia	1
34. Topologia	2
35. Vulcanologia	1
36 Zoologia	6
37 Chimica teorica	1
38 Entomologia	3
39 Micropaleontologia	1
40 Etnoiatria	1
41 Fitosociologia	2
42 Geobotanica	5
43. Idrobiologia	2
44 Oceanografia biologica	2
45. Radiochimica	1
46. Sismologia	2
47. Strutturistica chimica	1

F)

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
1. Aerodinamica	4
2. Aerologia	2
3. Architettura e composizione architettonica	4
4. Architettura navale	2
5. Architettura tecnica	4
6. Arte mineraria	2
7. Comunicazioni elettriche	2
8. Costruzioni aeronautiche	2
9. Costruzione di macchine	2
10. Costruzione di macchine elettriche	2
11. Costruzioni idrauliche	3
12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato	2
13. Costruzioni marittime	1
14. Costruzioni navali mercantili	2
15. Costruzioni stradali e ferroviarie	2
16. Disegno	3
17. Elettrotecnica	6
18. Estimo civile e rurale	2
19. Fisica tecnica	3
20. Geofisica mineraria	1
21. Giacimenti minerari	1
22. Idraulica	6
23. Idraulica agraria	1
24. Impianti industriali chimici	2
25. Impianti industriali elettrici	2
26. Impianti industriali meccanici	2
27. Macchine	3
28. Macchine marine	1
29. Meccanica applicata alle macchine	3
30. Metallurgia e metallografia	3
31. Misure elettriche	3
32. Motori per aeromobili	2
33. Radiotecnica	3
34. Scienza delle costruzioni	5
35. Tecnica ed economia dei trasporti	2
36. Tecnica urbanistica	2
37. Tecnologie generali	3
38. Tecnologie speciali	3
39. Topografia con elementi di geodesia	3
40. Trazione elettrica	2
41. Aerodinamica sperimentale	1
42. Costruzioni navali militari	2
43. Elettronica	3
44. Estimo industriale	2
45. Impianti elettrici	2
46. Impianti nucleari	1
47. Misure meccaniche	2
48. Politica ed economia dei trasporti aerei	1
49. Tecnica del freddo	1
50. Tecnica dell'illuminazione	1
51. Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra	1
52. Tecnologia del petrolio	1
53. Tecnologie tessili	2

G)

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
1. Architettura degli interni, arredamento e decorazione	3
2. Caratteri distributivi degli edifici	2
3. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti	2
4. Composizione architettonica	5
5. Disegno dal vero	4
6. Elementi di architettura e rilievo dei monumenti	3
7. Estimo ed esercizio professionale	2
8. Igiene edilizia	1
9. Restauro dei monumenti	2
10. Scenografia	2
11. Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura	2
12. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni	2
13. Urbanistica	4

H)

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
1. Biochimica applicata	3
2. Chimica bromatologica	3
3. Chimica farmaceutica e tossicologica	10
4. Idrologia	3
5. Tecnica e legislazione farmaceutica	4

I)

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
1. Agricoltura tropicale e subtropicale	1
2. Agronomia e coltivazioni erbacee	3
3. Alpicoltura e selvicoltura	1
4. Anatomia e fisiologia degli animali domestici	1
5. Apicoltura e bachicoltura	1
6. Aviconiglicoltura	2
7. Botanica forestale	1
8. Chimica agraria	3
9. Coltivazioni arboree	3
10. Ecologia	2
11. Entomologia agraria	3
12. Estimo rurale e contabilità	2
13. Idraulica agraria con applicazioni di disegno	2
14. Industrie agrarie, enologia, caseificio, oleificio	3
15. Meccanica agraria con applicazioni di disegno	2
16. Microbiologia agraria e tecnica	3
17. Orticoltura e floricoltura	1
18. Olivicoltura	1
19. Patologia vegetale	3
20. Topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno	2
21. Viticoltura	1

L)

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
1. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia	3
2. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale	1
3. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica	2

Discipline	Numero massimo di abilitazioni
—	—
4. Igiene zootecnica	1
5. Ispezione degli alimenti di origine animale	1
6. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria	2
7. Microbiologia ed immunologia	1
8. Ostetricia e ginecologia veterinaria	1
9. Patologia generale e anatomia patologica veterinaria	2
10. Patologia speciale e clinica chirurgica veterinaria	2
11. Patologia speciale e clinica medica	2
12. Zootecnica generale	3
13. Zootecnica speciale	1

ALLEGATO B

Modello della domanda
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione superiore - Div. I

ROMA

Il sottoscritto . . . . di . . . .
e di . . . . nato a . . .
il . . . . residente in . . .
via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in
. . . .
nella sessione dell'anno 1955, indetta con ordinanza del 21 febbraio 1955.

Ai sensi del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dall'ordinanza con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1955.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) il diploma (certificato) di laurea;

b) la ricevuta mod. 72-A comprovante il pagamento della tassa di L. 10.000 (diecimila) (3).

(Data) . . . .

(Firma) . . . . (4)

(Indirizzo) . . . .

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) Unire inoltre alla domanda, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza, un elenco in duplice copia, di tutti i documenti o titoli che si presentano.

(4) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2, ultimo comma, dell'ordinanza.

ALLEGATO C

Modello della domanda (candidati stranieri)
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione superiore - Div. I

ROMA

Il sottoscritto . . . . di . . . . .
e di . . . . nato a . . . . . .
il . . . . residente in . . . . .
via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in
. . . .
nella sessione dell'anno 1955 indetta con ordinanza del 21 febbraio 1955.

Ai sensi del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dall'ordinanza con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza dell'anno 1955.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) il diploma (certificato) di laurea conseguito in una Università italiana, ovvero diploma (certificato) di specializzazione o perfezionamento conseguito presso una Università italiana ovvero titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani (3);

b) la ricevuta mod. 72-A comprovante il pagamento della tassa di L. 10.000 (diecimila) (4).

(Data) . . . .

(Firma) . . . . (5)

Indirizzo del candidato in Italia

. . . .

(1) Indicare la cittadinanza di cui siasi in possesso ovvero dichiarare di essere apolide.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) Il titolo di studio deve essere legalizzato a norma dell'art. 5 dell'ordinanza.

(4) Unire inoltre alla domanda ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza un elenco in duplice copia di tutti i documenti o titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 4, ultimo comma, dell'ordinanza.

(931)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento di venti tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, riservato ai tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, per il reclutamento di venti tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, riservato ai tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Art. 2.

Al concorso possono essere ammessi tutti i tenenti in servizio permanente delle Armi suddette eccezione fatta per coloro che abbiano la carriera limitata al grado di capitano.

Limite minimo di statura metri 1,68.

Il Ministro per la difesa può, con suo insindacabile giudizio, negare, in ogni caso, l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti

Art. 3.

I concorrenti debbono produrre domanda di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 200 indirizzata al Ministero della difesa-Esercito.

La domanda deve essere presentata, unitamente ai documenti richiesti, al Comando del corpo od ente al quale il

concorrente è in forza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Tale domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita;

b) stato civile;

c) recapito;

d) elenco dei documenti prodotti a corredo della domanda stessa;

e) residenza della famiglia di origine ed, eventualmente, di quella della moglie.

Ogni variazione all'indirizzo deve essere tempestivamente segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Alla domanda devono essere allegati il titolo di studio (in originale o copia autentica) e tutti gli altri documenti che il concorrente creda di produrre, tenendo presente che la qualifica di partigiano o patriota deve essere comprovata mediante il relativo brevetto.

Art. 4.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia il termine di sessanta giorni, prescritto al precedente art. 3, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è portato a giorni settantacinque.

I predetti concorrenti possono produrre i documenti prescritti dall'art. 3 in tempo successivo, non oltre, però, il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

E' consentito che tali documenti siano prodotti dai familiari, o da altre persone incaricate, o fatti pervenire, entro il termine di cui al comma precedente, al Distretto militare di residenza del concorrente o al locale Comando dell'Arma dei carabinieri i quali ne cureranno l'immediato inoltro al Comando generale dell'Arma avvertendo il Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed il Comando del Corpo di sicurezza della Somalia.

Norme cui dovranno attenersi le autorità riceventi

Art. 5.

Le autorità militari competenti a ricevere le domande:

non daranno corso alle domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;

faranno risultare, con dichiarazione da riportarsi in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa debitamente documentata, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

completeranno la documentazione con

a) il libretto personale;

b) una copia dello stato di servizio;

c) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risultino, in modo evidente, i particolari requisiti fisici e l'attuale effettivo possesso della idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma, per l'istruzione; una copia del foglio di trasmissione sarà, a cura delle autorità militari stesse, inviata per conoscenza — con le complete generalità dell'aspirante al concorso — al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il predetto Comando generale provvederà a far assumere le informazioni di rito allegandole in originale alle documentate domande, che trasmetterà quindi al Ministero per le decisioni definitive, esprimendo su ciascuna il proprio motivato parere circa l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il Comando Corpo di sicurezza della Somalia darà corso alle domande presentate entro il termine prescritto dal precedente art. 4 inoltrandole al prefato Comando generale con uniti i documenti che gli interessati avranno potuto allegare alla domanda stessa.

Accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti

Art. 7.

I competenti Comandi di corpo, non appena saranno venuti in possesso della domanda di ammissione al concorso, segnaleranno con lettera, direttamente al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, l'avvenuta presentazione comunicando tutti i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), dell'art. 3, al fine di rendere possibile l'immediato inizio della pratica informativa.

Disporranno quindi che gli aspiranti siano subito avviati all'ospedale militare o infermeria presidiaria viciniore, per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

L'idoneità fisica dei concorrenti sarà accertata da apposita Commissione costituita dal direttore dell'ospedale o infermeria presidiaria, presidente (per l'Ospedale militare di Cagliari da un ufficiale medico superiore in servizio permanente delegato dal direttore) e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente, membri, dei quali uno potrà essere subalterno.

Le Commissioni mediche accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di robusta costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare; siano immuni da imperfezioni dei vari organi ed apparati (specialmente in rapporto alle doti di resistenza fisica) e diano, in complesso, pieno affidamento di poter bene disimpegnare lo speciale servizio dell'Arma in pace e in guerra.

Dal verbale di visita medico-collegiale devono specificatamente risultare: la statura, il peso e il perimetro toracico di ogni candidato.

La Commissione sanitaria dovrà inoltre, accertare che i candidati:

1) abbiano «visus» pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) miopia ed ipermetropia: 3 D. in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 D. in uno degli assi principali ;

c) astigmatismo misto 3 D. quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;

2) percepiscano la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno e a una distanza non inferiore a 5 metri dall'altro.

Sono causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, per tutti i candidati, l'esame radiografico del torace.

La Commissione eseguiti tutti gli accertamenti prescritti, dovrà pronunciarsi in modo esplicito e definitivo senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'Ente che lo ha richiesto.

In caso di non accettazione, l'aspirante, munito del verbale e dei referti degli esami speciali in plico chiuso, sarà avviato, con tutta sollecitudine, alla Direzione di sanità competente territorialmente (per gli aspiranti della Sardegna all'Ufficio di sanità di Cagliari) per essere visitato da una Commissione medica di appello formata dal direttore di sanità, o capo ufficio di sanità per la Sardegna, presidente, e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente, membri, con l'esclusione di quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Nel caso che dovesse essere consultato in sede di appello uno specialista, anche questi dovrà essere stato estraneo al primo giudizio.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza delle Forze armate in Somalia la visita di appello dovrà essere praticata da un Collegio medico presieduto dal capo del servizio sanitario per la Somalia.

Il giudizio di appello è definitivo ed i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

I candidati che non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità, saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e le graduatorie

Art. 8.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita Commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, che sarà così composta:

un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

quattro ufficiali superiori, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, membri;

un funzionario civile del gruppo *A* del ruolo amministrativo del Ministero della difesa-Esercito di grado non superiore al 7°, segretario, senza diritto al voto.

In caso di impedimento, è ammessa, in ogni momento, la sostituzione di uno o più componenti la Commissione.

Art. 9.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del presente bando di concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;
b) benemerenze di guerra;
c) titoli riferentisi alle qualità professionale e militari;
d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:

15 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);
20 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);
60 punti per i titoli di cui alla lettera *c*);
15 punti per i titoli di cui alla lettera *d*).

Coloro che non abbiano riportato almeno trenta punti per i titoli di cui alla lettera *c*) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 10.

Le graduatorie di merito saranno stabilite in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9.

A parità di punteggio sarà tenuto conto dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine appresso indicato:

maggiore anzianità di grado;
età;
benemerenze di guerra.

Art. 11.

I tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vincitori del concorso, dovranno frequentare apposito corso tecnico-professionale presso la Scuola ufficiali dei carabinieri e, se dichiarati idonei, negli esami finali, conseguiranno il trasferimento nell'Arma stessa.

Essi assumeranno nel nuovo ruolo l'anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto che sanziona il trasferimento, mentre l'anzianità relativa sarà determinata dall'anzianità nell'Arma di provenienza e a parità di questa, secondo le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 12.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri, non compreso in detto periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui al precedente art. 11 potranno essere ritransitati nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio di istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1955
Registro n. 8 Esercito, foglio n. 325. — MASSIMO

(1205)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 39028, in data 20 settembre 1954, con il quale sono stati assegnati, ai vincitori, i posti di ufficiale sanitario vacanti alla data del 30 novembre 1946, messi a concorso con decreto prefettizio n. 29698, del 19 luglio 1947;

Letta la nota n. 3470, in data 16 dicembre 1954, con la quale il sindaco del comune di San Giovanni La Punta ha comunicato che il dott. Parisi Matteo, ufficiale sanitario assegnato in quella sede, ha rassegnato le dimissioni dal proprio ufficio sin dal 29 novembre 1954;

Ritenuto che il dott. Parisi, nell'ordine di preferenza delle sedi elencate nella domanda presentata a quest'ufficio, ha chiesto anche la sede del comune di Mascali;

Ritenuto che la predetta sede del comune di Mascali è rimasta vacante, come attesta il decreto prefettizio n. 39028, in data 20 settembre 1954, dianzi richiamato;

Ritenuto, infine, che nulla osta all'assegnazione della sede di Mascali, al dott. Parisi Matteo;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 24 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Parisi Matteo è nominato, per un biennio, in via di esperimento al posto di ufficiale sanitario del comune di Mascali.

Il predetto ufficiale sanitario dovrà assumere servizio presso la sede di Mascali entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del presente decreto, con avvertenza che, in difetto, sarà dichiarato rinunziatario d'ufficio.

Il posto di ufficiale sanitario presso la sede del comune di San Giovanni La Punta rimane vacante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 12 febbraio 1955

(1167) *Il prefetto*: BELLISARIO

PREFETTURA DI PISA

Esito del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso interno, per titoli ed esami, al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa, indetto con decreto prefettizio n. 10923 del 25 maggio 1954;

Preso atto che l'unico concorrente, dott. Salvadorini Ranieri, è stato dichiarato idoneo a ricoprire il posto;

Riconosciuti regolari gli atti del concorso;

Visti gli articoli 75 e 78 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Salvadorini Ranieri è dichiarato vincitore del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa.

Pisa, addì 1° marzo 1955

Il prefetto: MIGLIORE

(1166)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.